

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000637/07

Roma, 2 ottobre 2007

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di promozione sportiva

Loro Sedi – via e - mail

Oggetto: associazioni sportive dilettantistiche - esclusione dal riparto della quota del cinque per mille dell'IRPEF previsto dall'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'art. 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Come è noto, la legge 266/2005 (Legge finanziaria 2006) e la legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) stabiliscono la destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a finalità, tra l'altro, di sostegno del volontariato, delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute che operano nel settore dello sport dilettantistico.

Con riferimento alla ripartizione del 5 per mille per l'anno 2006 agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 1, comma 337, della legge 266/2005, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con circolare n. 30/E del 22 maggio 2007 ne ha escluso l'applicabilità nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, dichiarando che l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche nel Registro (telematico) delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito dal CONI con delibera della Giunta Nazionale n. 1288 del'11 novembre 2004, non può assumere di per sé forma di riconoscimento tale da consentire agli iscritti di fruire del beneficio del 5 per mille.

Osservato che la norma istitutiva del 5 per mille fa esclusivo riferimento alle associazioni ed alle fondazioni riconosciute, l'Agenzia delle Entrate ha in definitiva dichiarato che, per tali soggetti, l'unica forma di riconoscimento non può che essere quella che attribuisce ai medesimi la personalità giuridica disciplinata dal DPR n. 361 del 7 dicembre 2000.

Avverso tale indirizzo, anche a fronte delle sollecitazioni pervenute dalle Federazioni e dal mondo sportivo tutto, il CONI ha presentato istanza con la quale espressamente chiedeva all'Agenzia delle Entrate di modificare l'orientamento espresso nella citata circolare n. 30/E del 22 maggio 2007, sì da ammettere al beneficio del riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro telematico tenuto dal CONI, benché non dotate del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 361 del 7 dicembre 2000.

In altri termini, il CONI ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di ritenere requisito necessario e sufficiente, ai fini della fruizione del beneficio in esame, l'iscrizione nel predetto registro, di cui all'art. 7 del d.l. n. 136/2004, convertito dalla legge n. 186/2004, trasmesso annualmente all'Agenzia medesima per i riscontri di competenza, in maniera tale da determinare la concreta equiparazione del riconoscimento giuridico ex art. 7 del DPR 361/2000 con il riconoscimento ai fini sportivi che si perfeziona mediante l'iscrizione dell'associazione sportiva dilettantistica nel citato registro.

Sulla scorta di tali considerazioni, atteso che il Registro tenuto dal CONI rende certificazione ai fini fiscali dell'effettiva attività sportiva svolta dai soggetti in esso iscritti, e che, per tutte le altre associazioni, ai fini della fruizione del beneficio de quo, è sufficiente l'iscrizione in elenchi previsti a fini meramente fiscali, apparirebbe del tutto ingiustificato obbligare le sole associazioni sportive dilettantistiche all'ulteriore adempimento del riconoscimento della personalità giuridica.

L'Agenzia delle Entrate, confermando l'interpretazione letterale e restrittiva della norma, ha respinto l'istanza avanzata dal CONI asserendo che, per le associazioni sportive dilettantistiche, l'ulteriore requisito della personalità giuridica è espressamente previsto ex lege (art. 1, comma 337, lett. a, L. 266/2005) e che, peraltro, l'iscrizione nel registro tenuto dal CONI non determina il riconoscimento della personalità, status che può essere attribuito unicamente dagli enti (Uffici Territoriali di Governo e, per particolari settori, Regioni) espressamente indicati nel richiamato DPR n. 361 del 2000.

Quanto sopra premesso, stante l'importanza e la delicatezza della materia, si informa che il CONI sta proseguendo i contatti e l'attività di consultazione e di approfondimento con i Ministeri competenti, finalizzata alla predisposizione di apposito intervento sul piano legislativo.

Nel far riserva di fornire tempestiva informativa sugli eventuali sviluppi della questione, si inviano cordiali saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaele Pagnozzi